

RG 208 /2022



Tribunale Ordinario di Bergamo
Sezione Lavoro

Il Giudice,

Visto l'art. 415 c.p.c.

FISSA

per la discussione della causa l'udienza del 14/04/2022 alle ore 09:00, avvertendo la parte convenuta che, per non incorrere nelle decadenze di legge, ha l'onere di costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza, mediante deposito di memoria difensiva contenente gli elementi indicati dagli artt. 416 e 418 c.p.c.

Nel caso di notifica a mezzo PEC, invita parte ricorrente a provvedere tempestivamente al deposito telematico degli atti notificati e relative ricevute in formato .eml o.msg, e a produrre in udienza copia dell'estratto INI-PEC/REGINDE alla data della notifica.

preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

osservato l'art. 221 c. 4 L. 77/2020 e successive proroghe secondo il quale *“Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte.”* è compatibile con il presente procedimento per la natura della controversia non risulta necessaria la presenza delle parti;

DISPONE



che l'udienza abbia svolgimento mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e;

ASSEGNA

alle parti termine sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di coincise note, con espresso consenso a tale modalità di trattazione dell'udienza e avendo cura di riportare la dizione "NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA" per essere riconoscibili dalla cancelleria e celermente scaricate.

INVITA

parte ricorrente, qualora parte convenuta non sia costituita, a depositare copia del ricorso notificato completo dell'avviso di ricevimento e dell'attestazione di conformità nel caso di notifica cartacea. Nel caso di notifica telematica, ricorda alle parti che è necessario depositare i file telematici attestanti l'avvenuta notifica;

AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento;
- che il mancato deposito delle "note scritte" sarà equiparato a mancata partecipazione all'udienza ai sensi dell'art. 309 c.p.c.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

AUTORIZZA

la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR nonché dell'U.S.R. Lombardia – A.T.P. di Bergamo

Si comunichi.

Bergamo, 14/02/2022



Il Giudice
Giulia Bertolino

